

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/CDN **(2008/2009)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Riccardo Andriani, dall'avv. Emilio Battaglia, dall'avv. Arturo Perugini, dall'avv. Gianfranco Tobia, Componenti, dal prof. Cesare Imbriani e dal dott. Carlo Purificato, Componenti aggiunti, con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 18 settembre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(29) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PUGLIESE (Amministratore unico e Legale rappresentante Soc. US Avellino SpA) E DELLA SOCIETA' US AVELLINO SpA (nota n. 681/104 pf08-09/SP/blp dell'11.8.2008)

Letti gli atti;

letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 11 agosto 2008 nei confronti del Signor Massimo Pugliere, Amministratore Unico e Legale rappresentante della. US Avellino SpA per la violazione:

- A) dell'art. 8, comma 5. del CGS in relazione al par V, punto 1) dell'all. A del CU 93/A del 5 maggio 2008 per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2008, la fideiussione bancaria a prima richiesta, dell'importo di € 207.000,00;
- B) dell'art. 8, comma 5. del CGS in relazione al par III, lett. B), punto 4) dell'all. A del C.U. 93/A del 5 maggio 2008, per non aver depositato entro il termine del 30 giugno 2008, l'attestazione in ordine all'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al marzo 2008 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al servizio sportivo;
- C) dell'art. 8, comma 5. del CGS in relazione al par IV, lett. A), punto 2), a e b dell'all. A del CU 93/A del 5 maggio 2008, poiché, dalla certificazione della Lega competente, risultava al 30 giugno 2008 l'esistenza di debiti da parte dell'Avellino:
1. nei confronti della Lega Nazionale Professionisti per € 114.234,63 per "saldo c/campionato"; 2. nei confronti della FIFA per CHF 500,00 per spese procedurali; 3. nei confronti della società FC Modena, US Grosseto, Ascoli Calcio 1908, Chiedo Verona ed US Lecce per la mancata corresponsione della percentuale sugli incassi spettanti alle società ospitate;
- D) dell'art. 8, comma 5. del CGS in relazione al par III, lett. B), punto 5) dell'all. A del CU 93/A del 5 maggio 2008 per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2008, l'attestazione in ordine all'avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP, IVA, riferiti ai periodi d'imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006;

e nei confronti della società US Avellino SpA a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante;

letta la memoria difensiva depositata dai soggetti deferiti in data 15 settembre 2008;

ascoltati il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l'irrogazione di 3 punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva per di 3 punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Soc. US Avellino SpA, oltre Euro 30.000 di ammenda con diffida, e l'inibizione per mesi 10 oltre Euro10.000.di ammenda per il Signor Massimo Pugliese; e l'inibizione per mesi 10 oltre Euro 10.000.di ammenda, nonché il legale dei deferiti, che ha concluso per il proscioglimento;
rilevato che nel merito la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla documentazione depositata in giudizio;
accertato che la Soc. Avellino ha integrato tutti gli adempimenti sopra elencati, nei termini e nelle modalità previste dal par. VII del CU 93/A del 5 maggio 2008;
che indubbiamente tali adempimenti sono tardivi rispetto al termine perentorio del 30 giugno 2008;
che tale condotta inadempiente non trova valida giustificazione nelle vicissitudini processuali penali che hanno determinato il sequestro penale delle azioni della società e le conseguenti lungaggini, non avendo alcuna incidenza sull'adempimento degli obblighi gestionali-amministrativi, i quali, a ben vedere, non sono inibiti dalla predetta misura cautelare, ma soltanto resi più complicati;
ritenuto, sotto tale profilo, che peraltro non vi è prova di quanto sostenuto dalla difesa, ossia della convocazione dell'assemblea e dell'attestazione della mancata partecipazione da parte del custode giudiziario a detta assemblea, essendosi la difesa della US Avellino limitata a produrre una comunicazione contenente un generico invito alla convocazione dell'assemblea, nel corso della quale adottare i necessari provvedimenti;

P.Q.M.

accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge; alla Soc. US Avellino SpA, 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2008/2009, oltre Euro 30.000,00 (trentamila/00) di ammenda con diffida, ed al Signor Massimo Pugliese l'inibizione per mesi 10 (dieci), oltre Euro10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.

(33) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENNIO GIOVANNI GREGORIO (all'epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante Soc. Juve Stabia SpA) E DELLA SOCIETA' JUVE STABIA SpA (nota n. 688/111 pf08-09/SP/blp dell'11.8.2008)

Visti gli atti

Letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 11 agosto 2008 nei confronti:
1) del sig. Ennio Giovanni Gregorio, amministratore unico e legale rappresentante della Juve Stabia SpA all'epoca dei fatti, per violazione di cui all'art.8, comma 5, CGS in relazione al par. V punto 1) dell'all. A del CU 93/A del 5 maggio 2008, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2008, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di euro 207.000,00 e per violazione dell'art. 8, comma 5, CGS, in relazione al par. III,lett.B) punto 4 dell'all. A del CU 93/A del 5 maggio 2008, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2008, l'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale in ordine all'avvenuto pagamento dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2008 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo;

2) della Juve Stabia SpA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti

Esaminata la memoria difensiva e relativi documenti depositati in giudizio dai soggetti deferiti

Ascoltato il responsabile della COVISOC che ha fornito chiarimenti in ordine ai contenuti dei documenti ENPALS depositati in giudizio dai soggetti deferiti

Ascoltato il rappresentante della Procura Federale dott. Leonardo Spagnoletti il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione per mesi otto al sig. Ennio Giovanni Gregorio; 2 (due) punti di penalizzazione alla Juve Stabia SpA da scontarsi nella stagione sportiva 2008/2009;

Ascoltati altresì i difensori dei soggetti deferiti i quali hanno concluso per l'adozione di sanzioni disciplinari più favorevoli ai deferiti chiedendo in particolare le sanzioni della inibizione per mesi tre per il sig. Ennio Giovanni Gregorio e di 1 (uno) punto di penalizzazione alla Juve Stabia SpA da scontarsi nella stagione sportiva 2008/2009;

Ritenuto che sul primo capo d'imputazione (mancato tempestivo deposito della fideiussione bancaria) v'è pieno riconoscimento dell'inadempimento da parte dei soggetti deferiti

Valutato che sul secondo inadempimento (mancata attestazione del pagamento dei contributi Enpals) le tesi difensive dei soggetti deferiti, pur se formulate in modo suggestivo, non possono essere accolte. La documentazione prodotta, infatti, non attesta, come si vorrebbe, la regolare posizione contributiva della società deferita. Il documento 4 è infatti una attestazione dell'ENPALS di Napoli con cui si certifica la regolare posizione al mese di maggio 2007 (data ininfluyente per la fattispecie in esame) ed il documento 5 è una attestazione dell'ENPALS di Napoli con cui si certifica che la Società ha regolarmente pagato le rate dovute con riferimento alla scadenza del mese di maggio 2006 e che dette rate sono state pagate con regolarità sino al mese di aprile 2008

Rilevato che nello stesso documento 5 si fa cenno ad una richiesta di nuova dilazione di pagamento dei contributi Enpals dovuti per il periodo dicembre 2007/maggio 2008 e che detta dilazione risulta concessa con determinazione n. 830 del 14 luglio 2008 può ben affermarsi che alla data del 30 aprile 2008 la Juve Stabia non era in regola con il pagamento dei contributi ENPALS (ne' può valere al riguardo la presentazione della istanza di dilazione di pagamento in data 27 giugno 2008 che non può essere considerata come adempimento)

Considerato che non può nemmeno essere accolta la deduzione della difesa dei deferiti in virtù della quale le contestazioni dovrebbero essere considerate come "unico inadempimento" visto che l'una è regolata al par. V, punto 1) dell'all. A del CU 93/A del 5 maggio 2008 e l'altra al par. III, lett. B punto 4 dello stesso allegato. Ne' possono valere al riguardo i precedenti giurisprudenziali citati dalla difesa dei deferiti in quanto tali precedenti si riferiscono a periodo storico regolato da diversa normativa;

Ritenuto che accertata la responsabilità del sig. Ennio Giuseppe Gregorio, nella qualità, va sanzionata per responsabilità diretta anche la Juve Stabia SpA.

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, accertata la responsabilità dei soggetti deferiti, irroga le seguenti sanzioni:

Inibizione per mesi 8 (otto) al sig. Ennio Giuseppe Gregorio

2 (due) punti di penalizzazione in classifica generale alla Juve Stabia SpA da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2008/2009.

(36) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GERARDO SOGLIA (Presidente del CdA e Legale rappresentante Soc. Pescara Calcio SpA), FRANCESCO SOGLIA (Amministratore delegato e Legale rappresentante Soc. Pescara Calcio SpA) E DELLA SOCIETA' PESCARA CALCIO SpA (nota n. 682/105 pf08-09/SP/blp dell'11.8.2008)

Con atto dell'11.08.2008, la Procura Federale ha deferito il Sig. Soglia Gerardo ed il Sig. Soglia Francesco, il primo Presidente del CdA, il secondo Amministratore delegato ed entrambi legali rappresentanti della Pescara Calcio SpA. e la Pescara Calcio SpA per le violazioni di cui in epigrafe, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2008, l'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale, in ordine all'avvenuto pagamento del debito IVA relativo al periodo di imposta 2006.

Alla riunione del 18.9.2008, la Procura Federale ha concluso chiedendo per la Società, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, e per il Sig. Gerardo e Francesco Soglia l'inibizione per mesi 6 (sei) ciascuno, ai sensi delle vigenti disposizioni. I deferiti hanno invece insistito per il proscioglimento.

Il deferimento è infondato.

La documentazione depositata in data 26.6.2008 (dichiarazione su modulo COVISOC e mod. F24 attestante il pagamento della prima rata), in virtù del DL 112 del 25.6.2008, era sufficiente per determinare il soddisfacimento dell'onere imposto.

A tal riguardo, è opportuno precisare che, sebbene l'Agenzia delle Entrate, con lettera prot. n. 46020 del 14.7.2008, rappresentasse che il perfezionamento della rateazione del debito IVA si sarebbe avverato con il concorso del pagamento della prima rata, avvenuto in data 26.6.2008, e della presentazione di valida fideiussione, avvenuta in data 10.7.2008 (vedi lettera prot. n. 45330/08), è indubitabile che tale ultimo requisito, dopo l'intervento del ripetuto DL 112/08, è venuto meno.

Pertanto, la Pescara Calcio SpA., con il versamento della prima rata, ha correttamente e tempestivamente assolto al precetto di cui al CU 93/A.

P.Q.M.

Proscioglie i deferiti.

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Riccardo Andriani, dall'avv. Emilio Battaglia, dall'avv. Arturo Perugini, dall'avv. Gianfranco Tobia, Componenti, dal prof. Cesare Imbriani, Componente aggiunto, con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 18 settembre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(31) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Ettore SETTEN (Amministratore unico e Legale rappresentante Soc. Treviso FBC 1993 Srl) E DELLA SOCIETA' TREVISO FBC 1993 Srl (nota n. 683/106 pf08-09/SP/blp dell'11.8.2008)**

Letti gli atti;

letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 11 agosto 2008 nei confronti del Signor Ettore Setten, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Treviso FBC 1993 Srl per violazione dell'art. 8, comma 5. del CGS in relazione al par I, lett. A), punto 6)

dell'all. A del CU 93/A del 5 maggio 2008 per non aver depositato entro il termine del 30 giugno 2008 l'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal Presidente del Collegio Sindacale, in ordine all'avvenuto pagamento del debito IVA, relativo al periodo imposta 2006 e nei confronti della società Treviso FBC Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante;

letta la memoria difensiva depositata dai soggetti deferiti in data 11 settembre 2008;

ascoltati il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l'irrogazione di un punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Soc. Treviso e l'inibizione per mesi 6 per il Signor Ettore Setten; nonché il difensore del Signor Ettore Setten, il quale ha chiesto il proscioglimento dei deferiti, e, in subordine, l'applicazione del minimo edittale e la conversione della sanzione del punto di squalifica in una ammenda;

rilevato che nel merito la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla documentazione depositata in giudizio;

accertato che la Soc. Treviso ha adempiuto all'obbligazione di pagamento del debito IVA relativo al periodo di imposta 2006;

che, indubbiamente, tale adempimento è tardivo rispetto al termine perentorio del 30 giugno 2008, essendo intervenuto l'11 luglio 2008;

che tale condotta inadempiente non trova valida giustificazione nella circostanza che il Geom. Setten, avvalendosi del pagamento rateale del debito erariale, in buona fede, riteneva di aver adempiuto al disposto normativo - che richiede il deposito presso la CO.VI.SO.C., entro il predetto termine perentorio, degli atti di transazione e/o di rateazione - mediante l'esibizione del documento relativo al versamento della prima rata del programmato piano di dilazione.

P.Q.M.

accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge alla Soc. Treviso FBC 1993 Srl 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2008/2009, ed al Signor Ettore Setten l'inibizione per mesi 6 (sei) a far data dalla scadenza della inibizione inflittagli con CU n. 12 del 31.7.2008..

**(35) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO RICCARDI (Presidente e Legale rappresentante Soc. SS Manfredonia Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' SS MANFREDONIA CALCIO Srl (nota n. 687/111 pf08-09/SP/blp dell'11.8.2008)**

Visti gli atti

Letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 11 agosto 2008 nei confronti:

- 1) del sig. Angelo Riccardi, Presidente e legale rappresentante della SS Manfredonia Calcio Srl, per violazione di cui all'art. 8, comma 5, CGS in relazione al par. III lett. C) punto 1) dell'all. A del CU 93/A del 5 maggio 2008, per non aver depositato presso la COVISOC nei termini previsti dalla normativa federale la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2482 ter c.c.;

- 2) della SS Manfredonia Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante

Esaminata la memoria difensiva depositata in giudizio dai soggetti deferiti

Ascoltato il rappresentante della Procura Federale dott. Leonardo Spagnoletti il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

inibizione per mesi sei al sig. Angelo Riccardi

1 (uno) punto di penalizzazione in classifica generale alla SS Manfredonia Calcio Srl da scontare nella stagione sportiva 2008/2009.

Ascoltati altresì i legali dei soggetti deferiti i quali hanno concluso per il proscioglimento dei deferiti.

Ritenuto che sul capo d'imputazione (mancato tempestivo deposito della documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2482 ter c.c.) la difesa dei deferiti eccepisce che la SS Manfredonia Calcio avrebbe tempestivamente adempiuto alle proprie obbligazioni essendosi tenuta in data 27 giugno 2008 dinanzi al Notaio Antonio Rizzo Corallo l'Assemblea della Società nel corso della quale sarebbe stato deliberato di azzerare il capitale sociale e di ricostituire il capitale sociale fino ad un massimo di euro 800.000,00 mediante emissione di nuove quote da offrire in opzione ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni e che con fax del 4 luglio 2008 (dunque nel rispetto del termine del 5 luglio 2008) sarebbe stata trasmessa la relativa documentazione alla COVISOC.

Valutato che non risulta dagli atti del giudizio che il verbale della Assemblea sia stato trasmesso alla Covisoc nei termini previsti, accertato che la documentazione trasmessa via fax in data 4 luglio 2008 non mostra attinenza con la menzionata Assemblea;

Considerato che quanto deliberato nella Assemblea del 27 giugno 2008 non costituisce superamento della situazione prevista dall'art. 2482 ter c.c. in quanto la Società deferita non ha comprovato alcuna sottoscrizione del nuovo capitale sociale da parte dei soci così da rendere assolutamente ininfluenza quanto deliberato in Assemblea.

Riscontrato, peraltro, dagli atti del procedimento che gli unici versamenti che sarebbero intervenuti in conto capitale dopo l'Assemblea dei Soci del 27 giugno 2008 nel termine previsto del 5 luglio 2008 ammonterebbero ad euro 7.500,00 (da parte del sig. Pietro Schiavone) ed euro 10.000,00 (da parte del deferito sig. Angelo Riccardi), somme inidonee a porre in una situazione regolare la Società deferita;

Ritenuto che accertata la responsabilità del sig. Angelo Riccardi, nella qualità, va sanzionata per responsabilità diretta anche la SS Manfredonia Calcio Srl.

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, accertata la responsabilità dei soggetti deferiti, irroga le seguenti sanzioni:

inibizione per mesi 6 (sei) al sig. Angelo Riccardi;

1 (uno) punto di penalizzazione alla SS Manfredonia Calcio Srl da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2008/2009.

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Riccardo Andriani, dall'avv. Arturo Perugini, Componenti, con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 18 settembre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

(30) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SMERIGLIO (Presidente del CdA e legale rappresentante Soc. AS Cisco Calcio Roma Srl), GIACOMO DI PATRIZI (Amministratore delegato e Legale rappresentante

**Soc. AS Cisco Calcio Roma Srl) E DELLA SOCIETA' AS CISCO CALCIO ROMA Srl
(nota n. 685/108 pf08-09/SP/blp dell'11.8.2008)**

Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: 1) Il sig. Smeriglio Giuseppe, Presidente del CdA e legale rappresentante della AS Cisco Calcio Roma Srl;

2) Il sig. Di Patrizi Giacomo, Amministratore Delegato e legale rappresentante della A.S. Cisco Calcio Roma Srl;

3) La società AS Cisco Calcio Roma Srl;

per rispondere: i primi due: della violazione di cui all'art. 8, comma 5, del C.G.S. in relazione al par. III, lett. B) punto 4) dell'all. A del CU 93/A del 5 maggio 2008 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2008/2009, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2008, l'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale in ordine all'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2008 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo;

La società AS Cisco Calcio Roma Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte ai propri legali rappresentanti.

I deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva nella quale contestano gli addebiti e chiedono il proscioglimento.

All'udienza odierna il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la condanna dello Smeriglio a mesi quattro di inibizione, del Di Patrizi a mesi quattro di inibizione e della Soc. AS Cisco Calcio Roma alla penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Il difensore dei deferiti ha insistito per il loro proscioglimento.

Effettivamente la Co.vi.soc. nella riunione del 30 luglio 2008, ha rilevato l'inosservanza, da parte della AS Cisco Calcio Roma Srl, dell'adempimento previsto dal par. III, lett. B), punto 4) dell'all. A del CU 93/A del 5 maggio 2008, ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2008/2009, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2008, l'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale in ordine all'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2008 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo.

Secondo quanto rilevato dalla Co.Vi.Soc. nella segnalazione inviata alla Procura Federale e comprovato dalla documentazione alla stessa allegata, la società AS Cisco Calcio Roma Srl, ha provveduto solo in data 1 luglio 2008 al pagamento sia delle ritenute Irpef relative alla mensilità di aprile 2008 sia del residuo debito Enpals riferito alla medesima mensilità.

Ai sensi del par. VII del CU 93/A del 5/5/2008 il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione e deposito nei termini perentori stabiliti dalle norme federali in materia di ammissione ai campionati professionistici, costituisce illecito disciplinare, a prescindere dall'adempimento tardivo consentito dalla stessa normativa entro il termine del 15 luglio 2008.

La violazione contestata ai deferiti è di natura formale e consegue al mancato rispetto dei termini indicati dalla normativa vigente.

Non può essere accolta quindi la tesi dell'irrelevanza della violazione e/o della scusabilità dell'errore commesso dai deferiti, anche perché dalla pubblicazione sul CU n. 93/A del 5/5/08 delle norme d'ammissione ai Campionati Professionistici 2008/2009 discende non solo la presunzione ma anche l'obbligo di conoscenza di tali norme a carico di tutti i tesserati. Assolutamente irrilevante è quindi la circostanza (peraltro non provata) del mancato funzionamento del fax della COVISOC. Infatti i deferiti avrebbero dovuto

conoscere e rispettare i termini previsti a prescindere da eventuali intimazioni della COVISOC.

La violazione sopra descritta è ascrivibile ai sigg.ri Smeriglio Giuseppe e Di Patrizi Giacomo, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato ed entrambi legali rappresentanti della società AS Cisco Calcio Roma Srl, per il rapporto di immedesimazione organica dei medesimi con la società, essendo entrambi tenuti, nelle loro rispettive qualità, ad adempiere agli obblighi in questione.

Da tale condotta consegue la responsabilità diretta della società AS Cisco Calcio Roma Srl, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS.

Per quanto attiene alle sanzioni ai sensi dell'allegato A) al CU n. 93/A del 5 maggio 2008, in ordine alle violazioni di quanto previsto dal par. III, lett. B), punto 4), "l'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2008/2009". Per quanto attiene i dirigenti Smeriglio e Di Patrizi l'art. 8 comma 10 CGS prevede una sanzione minima edittale di mesi sei. Pertanto non è possibile scendere sotto tale limite a prescindere da qualsiasi valutazione sulla gravità della violazione.

P.Q.M.

infligge a Giuseppe Smeriglio e Giacomo Di Patrizi l'inibizione per mesi 6 (sei) ed alla Soc. AS Cisco Calcio Roma Srl la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2008/2009.

(34) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CUOZZO (Amministratore unico e Legale rappresentante Soc. SS Scafatese Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' SS SCAFATESE CALCIO Srl (nota n. 686/109 pf08-09/SP/blp dell'11.8.2008)

Il Procuratore Federale ha deferito dinnanzi questa CD Nazionale: il sig. Giuseppe Cuozzo e la società SS Scafatese Calcio Srl per rispondere: il Cuozzo della violazione di cui all'art. 8, comma 5, del C.G.S. in relazione al par. IV, lett. A), punto 2), a) dell'all. A del CU 93/A del 5 maggio 2008, ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2008/2009, per l'esistenza, al 30 giugno 2008, di un debito per mancato pagamento di un premio di preparazione, come certificato alla Covisoc dalla Lega di competenza; la società SS Scafatese Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante.

I deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva con la quale contestano l'addebito producendo documentazione dalla quale si evincerebbe l'insussistenza del fatto contestato. Chiedono quindi il proscioglimento.

All'udienza odierna il rappresentante della Procura ha preso atto della documentazione prodotta dai deferiti e ne ha chiesto il proscioglimento.

I difensori dei deferiti si sono associati alla richiesta di proscioglimento.

Effettivamente risulta provato che le somme dovute dalla Scafatese sono state tempestivamente e direttamente prelevate dal conto campionato della Società.

Il fatto contestato, quindi, non sussiste.

P.Q.M.

proscioglie i deferiti dagli addebiti ascritti.

(32) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARRIGO POLETTI (Presidente e Legale rappresentante Soc. SS C. Venezia SpA), UGO POLETTI (Amministratore delegato e Legale rappresentante Soc. SS C. Venezia SpA) E DELLA SOCIETA' SS C. VENEZIA SpA (nota n. 684/107 pf08-09/SP/blp dell'11.8.2008)

Con atto dell'11.08.2008, la Procura Federale ha deferito il Sig. Poletti Arrigo ed il Sig. Poletti Ugo, il primo Presidente, il secondo Amministratore delegato ed entrambi legali rappresentanti della SSC Venezia e la SSC Venezia, per le violazioni di cui in epigrafe, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2008, né la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 207.000,00 né l'attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale, in ordine all'avvenuto pagamento dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti sino all'aprile del 2008.

Alla riunione del 18.9.2008, la Procura Federale, ha concluso chiedendo per la Società, la penalizzazione di punti due (2) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, e per il Presidente e l'Amministratore Delegato l'inibizione per mesi otto (8) ciascuno, ai sensi delle vigenti disposizioni. I deferiti hanno invece insistito per il proscioglimento o, in via subordinata, per l'applicazione della sanzione nella misura minima previo riconoscimento dell'esistenza della sola violazione di cui al capo a) del deferimento.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

In relazione alla contestazione di cui al punto a), la violazione del termine risulta documentalmente provata dalla lettera del 9.7.2008, n. 2166, con la quale la Lega Professionisti ha comunicato alla COVISOC che la SSC Venezia, solo l'8.7.2008, aveva provveduto al deposito della fideiussione. La deferita, sul punto, non solo non ha depositato documentazione attestante il tempestivo adempimento ma ha ammesso la violazione.

In relazione alla contestazione di cui al punto b), risulta evidente dalle comunicazioni dell'ENPALS prima – prot. n. 14487 dell'11.7.2008 – e dell'Equitalia poi – 14.7.2008 – che le istanze di rateizzazione dei contributi ENPALS erano state presentate dalla deferita rispettivamente in data 1.7 e 4.7.2008 (quindi oltre il termine di cui al CU di cui in epigrafe). Peraltro, solo l'ENPALS aveva concesso la dilazione con determinazione n. 800 del 9.7.2008 mentre l'Agente della Riscossione, pur riconoscendo la sussistenza dei requisiti prescritti per la rateizzazione, ha rimandato ad un secondo tempo l'emissione del formale provvedimento di dilazione.

È opportuno rilevare che proprio la SSC Venezia, nel ricorso pervenuto alla COVISOC in data 15.7.2008, prot. N. 2334, ha espressamente riconosciuto di aver ottenuto la possibilità di rateizzazione del debito solo con comunicazione del 10.7.2008.

Pertanto, alla data del 30.6.2008, la SSC Venezia non poteva aver assolto all'onere imposto dalla normativa federale, risultando prive di pregio le deduzioni difensive con le quali i deferiti invocano di essere adempienti in relazione alla contestazione effettuata dalla Procura con l'atto di deferimento, limitata, a detta degli stessi, alla semplice trasmissione della ripetuta attestazione alla COVISOC.

Al riguardo, si rileva che la stessa, in presenza di rateazioni, di per sé, non è idonea a ritenere soddisfatto l'onere imposto se non confortata (come previsto dalle norme di cui al CU 93/A ed espressamente indicato in calce al modulo fornito dalla predetta Commissione) dall'allegazione dell'atto con il quale la rateazione è accordata.

Risulta, altresì, infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva invocata dal Sig. Arrigo Poletti che indica il Sig. Ugo Poletti come unico responsabile delle violazioni

contestate, in quanto Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società. Contrariamente a quanto dedotto, i soggetti deferiti ne sono entrambi legali rappresentanti perlomeno sin dal 30.6.2007 e, pertanto, ad entrambi devono essere imputati gli addebiti, in forza dell'art. 8, co. 10, CGS. È evidente, difatti, che il legale rappresentante di una società, pur non essendo l'esecutore materiale dell'omissione, è responsabile degli atti, commissivi od omissivi, compiuti tanto più dalle persone con le quali condivide la sua qualità.

L'accertamento della duplice violazione determina l'inflizione delle corrispondenti sanzioni previste dalle disposizioni violate, non rilevando le deduzioni difensive dei deferiti che, prospettando la unicità dell'inadempimento, insinuano l'applicabilità della punizione sportiva nella misura minima. Tale interpretazione non risponde, difatti, né al dato letterale della norma – che anzi lo esclude in presenza di fattispecie eterogenee – né a criteri di giustizia ed equità.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge alla SSC Venezia SpA la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2008/2009, ed ai Sig.ri Arrigo ed Ugo Poletti l'inibizione per mesi 8 (otto).

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

”””

Publicato in Roma il 18 settembre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete